

LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 Febbraio 1979, n.6

Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE:

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 Febbraio 1979, n.6".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

(Durata del programma pluriennale di attuazione)

1. Le previsioni del primo programma pluriennale di attuazione (p.p.a.), disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, già adottato od ancora da adottare dai Comuni ai sensi della L.R. 12 febbraio 1979, n.6, modificata dalle LL.RR. 31 ottobre 1979, n.66 e 31 maggio 1980, n.56, hanno vigore per un periodo massimo di cinque anni.

2. I Comuni che hanno già approvato il p.p.a. per una durata triennale, anche se scaduto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono conferire durata quinquennale al p.p.a. stesso, a decorrere dalla data della sua approvazione.

ART. 2

(Comuni obbligati)

1. L'art. 4 della L.R. 12 febbraio 1979, n.6 è così modificato:
" Sono obbligati alla formazione del p.p.a. tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. Sono altresì obbligati alla formazione del p.p.a. i Comuni con territorio comprensivo di aree costiere ovvero facenti parte dei Consorzi delle aree di sviluppo Industriale, nonché i Comuni sul cui territorio insistono vincoli paesaggistici ed ambientali previsti dalla legge 29.6.1939, n.1497.

3. Ai fini dell'obbligo di cui al presente articolo si fa riferimento alla popolazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Consiglio Regionale
della Puglia

2 -

4. Per i Comuni non obbligati, l'adozione del p.p.a. è facoltativa. In tali Comuni non trovano applicazione le norme previste dal 6° comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10.

5. I Comuni non obbligati che hanno già approvato il p.p.a. in esecuzione della L.R. 12 febbraio 1979, n.6, e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono revocare il p.p.a. o confermare lo stesso quale facoltativo.

6. In mancanza della revoca prevista dal precedente comma, il p.p.a. approvato è da ritenersi facoltativo a tutti gli effetti ".

ART. 3

Gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e relativi ai tessuti edificati posti nelle zone omogenee di tipo A-B-C-D e miste, di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444, e dotate di urbanizzazioni primarie, collegate funzionalmente con quelle comunali, non sono subordinati alla inclusione delle relative aree nel p.p.a..

Si intendono tessuti edificati le maglie dello strumento urbanistico generale nelle quali la superficie dei suoli edificati non sia inferiore a 2/3 di quella dei suoli edificabili.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 12.2.79, n.6, così come modificato dalla L.R. 31.10.1979, n.66, incompatibili con quelle previste dai comma precedenti.

ART. 4

(Notifica ai proprietari)

1. La pubblicazione del p.p.a. sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce, a tutti gli effetti, la notifica ai proprietari prevista dal primo comma dell'art. 13 della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6, modificato dall'art. 36 della L.R. 31 maggio 1980, n.56.

ART. 5

(Formazione del p.p.a. successivi al primo)

1. I procedimenti di formazione ed approvazione del p.p.a. di cui all'art. 10 della L.R. 12 febbraio 1979, n.6 e successive modifiche ed integrazioni si intendono riferiti esclusivamente al primo p.p.a. ed al successivo piano già in fase di redazione.
2. I p.p.a. successivi al primo e salvo quello successivo in fase di redazione sono adottati dal Consiglio comunale sei mesi prima della scadenza del precedente p.p.a., direttamente senza dar preventivo luogo al documento programmatico preliminare.
3. Il p.p.a. adottato è depositato per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di affissione presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.
4. Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare istanze ed osservazioni tendenti a proporre modifiche specifiche o generali; gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al Comune i loro programmi su base pluriennale.
5. Nel medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì trasmette il p.p.a. adottato alla Giunta regionale, alla Provincia ed alla Comunità montana.
6. Nei 30 giorni successivi alla data della comunicazione, gli enti di cui al comma precedente esprimono il proprio parere in merito. Trascorso inutilmente tale termine, che non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna causa, il parere si intende favorevole.
7. Entro i 60 giorni successivi al termine di cui al precedente 3° comma il p.p.a. è approvato definitivamente.
8. La delibera di approvazione del p.p.a. è soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione.
9. Nei 30 giorni successivi all'approvazione, il p.p.a. viene comunicato, per quanto di competenza, alla Giunta regionale ed agli altri enti interessati ed è altresì depositato presso la Segreteria comunale per l'intero periodo di validità a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
10. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non si siano ancora muniti di p.p.a., seguono il procedimento del presente articolo.

Consiglio Regionale
della Puglia

4 -

ART. 6

(Concessioni in caso di decadenza p.p.a.)

Nel caso di decadenza del p.p.a. per decorrenza dei termini di validità, senza che sia adottato il p.p.a. successivo, le concessioni o le autorizzazioni a costruire possono essere rilasciate per gli interventi:

- a) previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n.10;
- b) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31 - primo comma, lett. b,c,d, - della legge 5 agosto 1978, n.457;
- c) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
- d) da realizzare su aree comprese nei piani di zona;
- e) da realizzare su aree di cui all'art. 3 della presente legge, per le quali non esiste l'obbligo di inserimento nel p.p.a.;
- f) da realizzare su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle, sempre che esse risultino incluse nel primo p.p.a. e non sia ancora intervenuto il provvedimento di espropriazione ai sensi del 6° comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10;
- g) da realizzare sulle aree già incluse nel primo p.p.a. ed acquisite al patrimonio del Comune ai sensi del 6° comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10;
- h) da realizzare sulle aree già incluse nel primo p.p.a. non utilizzate e per le quali non si è proceduto all'esproprio per i motivi di cui al 10° comma dell'art. 13 della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

(Adeguamento oneri urbanizzazione)

1. In mancanza delle determinazioni regionali in ordine alle percentuali di aumento e di diminuzione della misura dei costi base di urbanizzazione di cui all'art. 34 della L.R. 12 febbraio 1979, n.6, come modificata dalla L.R. 31 ottobre 1979, n.66, i Comuni possono annualmente adeguare gli oneri di urbanizzazione dell'art. 5 della legge

28 gennaio 1977, n.10 sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

2. Restano validi gli aumenti diversamente deliberati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

6-

E' estratto dal verbale della seduta del 25 gennaio 1985
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



F.to (Dott. Guaccero)

4